

**Ordine del Giorno sulle famiglie anagrafiche
presentato dai Gruppi consiliari
Democratici di Sinistra – Cose Nuove-La Margherita – Rifondazione Comunista**

Il Consiglio comunale di Castel Maggiore

Premesso

che compito dell'Amministrazione comunale è quello di fare una politica coerente con il dettato costituzionale, e in particolare con l'art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», senza discriminazioni, come recita l'art. 3, «di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;

che, come affermato dalla Corte costituzionale, «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche manifestazioni solidaristiche»;

che tali principi sono esplicitati al comma 4 dell'art. 3 dello Statuto in cui si dice che «il Comune di Castel Maggiore si impegna a riconoscere il valore della famiglia e sostenerne il ruolo previsto dalla Carta costituzionale, a garantire alle unioni di fatto la rimozione degli ostacoli di natura regolamentare che possano impedirne o limitarne l'accesso ai servizi comunali».

Rilevato

che la Legge n. 1228/1954 “Ordinamento anagrafico della popolazione residente”, all'art. 1 prevede che l'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando «le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze»;

che l'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, “Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente” recita «agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune».

Dato atto

che risulta compito dell'anagrafe quello di registrare le persone residenti in un determinato Comune e di fornire, per finalità amministrative e di studio, notizie su quei raggruppamenti di persone coabitanti che costituiscono appunto le famiglie anagrafiche;

che in base all'art. 33 del sopracitato Regolamento i certificati anagrafici concernenti la residenza e lo stato di famiglia sono rilasciati dall'ufficiale di anagrafe a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge e che «ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del Sindaco».

Valutata la necessità di estendere responsabilità e diritti;

Ritenuto opportuno stabilire regole certe e uguali per tutti i cittadini in previsione dell'utilizzo che gli stessi potranno fare oggi e in futuro in ragione dell'adeguamento normativo che dovesse attuarsi;
Considerato che il Governo italiano ha presentato un disegno di legge per disciplinare la materia concernente i diritti ed i doveri delle persone conviventi, e che forze parlamentari di maggioranza e di opposizione hanno presentato ulteriori proposte di legge sullo stesso tema;

Chiede

che il Governo e il Parlamento, considerata l'urgenza del tema per molte persone, riprendano con determinazione l'impegno per trovare una soluzione giuridica riguardante le persone conviventi, anche attraverso una modifica del Codice civile.

Propone

che l'ufficio anagrafe adotti le opportune misure organizzative volte a rilevare ed analizzare le famiglie anagrafiche per i motivi di cui al sopracitato D.P.R. n. 223/1989 (vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi) e di adottare l'idonea modulistica per il rilascio delle attestazioni e dei dati relativi;

che la dichiarazione della sussistenza di tali vincoli o della loro cessazione, valida agli effetti anagrafici, possa essere resa dagli interessati congiuntamente o disgiuntamente all'ufficiale d'anagrafe, anche in forma scritta;

che le persone già iscritte all'anagrafe in modo separato possano rendere la dichiarazione della sussistenza di vincoli valida agli effetti anagrafici;

che l'ufficio anagrafe, quale pubblica attestazione delle risultanze delle schede di famiglia tenute ai sensi dell'art. 21 del citato D.P.R., adotti la necessaria organizzazione per rilasciare ai componenti delle famiglie anagrafiche che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1989, l'«Attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi»;

che tali strumenti potranno essere utilizzati, per la definizione dei servizi comunali, negli ambiti delineati dalla normativa in vigore.